

	Presidente	Tommaso Razzolini
	Vice Presidente	Stefano Rasulo Roberto Ciambetti Sabrina Doni Jacopo Rodeghiero
	Dirigente	Stefano Danieli

Deliberazione n. 34 del 16 settembre 2026

OGGETTO: Definizione della controversia XXXXXXXX / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/826275/2026)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Tommaso Razzolini	X	
Stefano Rasulo	X	
Roberto Ciambetti	X	
Sabrina Doni	X	
Jacopo Rodeghiero	X	

Preso atto altresì della presenza del dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'ufficio Supporto Corecom e della presenza della dott.ssa Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 *"Funzioni del Presidente"*;

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 *"Verbale delle sedute"*;

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile dell'Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* ai sensi del quale *"Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999"* (comma 1) e, in particolare, la *"istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati"* (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *"Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche"* (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"* (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la “*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

VISTA l'istanza di XXXXXXXXXX del 29/03/2026 acquisita con protocollo n. 0121040 del 30/03/2026;;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che i competenti uffici, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, hanno provveduto a svolgere l'istruttoria dalla quale risulta quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Per quanto riguarda la linea fissa n. XXXXXXXX: la connessione presenta da mesi velocità gravemente inferiori rispetto a quanto pubblicizzato e contrattualmente dichiarato (8–10 Mbps contro 100/200 Mbps). Sono state inviate ripetute segnalazioni e diffida formale del 13 febbraio 2026 con termine di 7 giorni per il ripristino del servizio. L'operatore ha risposto in modo generico negando il disservizio senza fornire parametri tecnici, banda minima garantita o report di misurazione certificata. Il termine è decorso senza alcuna risoluzione effettiva. In relazione alla linea mobile n. XXXXXXXX: la linea presenta costantemente segnale debole su tutto il territorio nazionale (1-2 tacche), con conseguente limitazione nell'utilizzo dei servizi voce e dati. Anche in questo caso le segnalazioni sono state chiuse unilateralmente senza intervento tecnico risolutivo. Il comportamento del gestore integra grave inadempimento ai sensi dell'art. 98-undecies D.Lgs. 259/2003, delle delibere AGCOM sulla qualità del servizio e dell'art. 1453 c.c.

L'utente quindi chiede:

- i. la risoluzione immediata di entrambi i contratti per grave inadempimento senza penali o costi di disattivazione; lo storno di ogni eventuale addebito successivo alla diffida;
- ii. il rimborso dei canoni pagati nel periodo di disservizio;
- iii. l'indennizzo per disservizio continuato su entrambe le linee;
- iv. ogni ulteriore somma ritenuta equa dall'Autorità

2. La posizione dell'operatore

Il Gestore eccepisce la genericità della contestazione avanzata da parte istante in merito ai problemi di lentezza di connessione relativi alla linea fissa n. XXXXXXXX, in quanto risulta non circostanziata e non puntuale nelle allegazioni in merito all'asserita responsabilità della convenuta. Essa, secondo il principio di carattere generale disciplinato dagli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. non può trovare accoglimento stante la mancanza di elementi probanti. L'istante, infatti, non produce una documentazione valida a supporto di quanto contestato non fornendo l'UNICA prova valida per l'Autorità rispetto alla misurazione della qualità della connessione ad internet del software il certificato Ne.Mes.Sys, la quale è rappresentata da un file "pdf" riportante i risultati delle misure e i dati dichiarati dall'intestatario della linea. I risultati delle misure effettuate possono essere confrontati con i valori indicati dal proprio operatore nella documentazione allegata all'offerta sottoscritta sempre disponibile sul sito ufficiale di WindTre, in rispetto al Regolamento di procedura. Corre l'obbligo di rappresentare che esclusivamente la misurazione certificata Ne.Mes.Sys ha valore probatorio e, nei casi in cui i dati risultanti dalle misure non siano in linea con i valori dichiarati dall'operatore, il cliente potrà recedere senza costi, come da specifica informativa dell'Autorità. (cfr. Delibera n. 84/2024/CRL/UD Corecom Lazio; Delibera n. 51/24 Corecom Puglia) Wind Tre solleva, inoltre, l'assoluta genericità e indeterminatezza delle contestazioni avversarie relativamente ad eventuali problemi di ricezione in relazione alla SIM n. XXXXXXXXXX. Secondo il principio di carattere generale disciplinato dagli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c., tali contestazioni non possono trovare accoglimento stante la mancanza di elementi probanti che possano confermare la fondatezza delle doglianze quivi avanzate, contravvenendo, quindi, al principio di carattere generale Wind Tre solleva, infine, l'improcedibilità e inammissibilità della presente istanza di definizione Delibera 353/19/CONS e ss.mm.ii.e relativamente alla richiesta dell'istante di: “...Risoluzione immediata di entrambi i contratti per grave inadempimento senza penali o costi di disattivazione;...” poiché la stessa non è demandabile, per espressa previsione normativa, all'Autorità adita e poiché in tal modo si chiederebbe a quest'ultima di condannare Wind Tre, ad un facere, il che esula dai poteri concessi all'Autorità in base al Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori ed utenti come statuito dall'art. 20, comma 4, Delibera 353/19/CONS e

ss.mm.ii. (ex multis, delibere: n. 30/24 Corecom Toscana, n. 10/25 Corecom Puglia; Delibera 15/2026 Corecom Campania). Nella denegata ipotesi in cui l'Autorità adita non accolga le eccezioni di improcedibilità innanzi sollevate e per mero tuziorismo difensivo la Scrivente precisa quanto in seguito indicato. Nel merito 1. Ricostruzione della vicenda contrattuale Per meglio comprendere tale contestazione è opportuno brevemente ricostruire i fatti che hanno portato alla presente procedura. Wind Tre S.p.A. precisa di aver tariffato tutto il traffico generato dalle utenze de quibus secondo quanto pattuito contrattualmente e nel pieno rispetto dei costi previsti dai relativi piani tariffari prescelti dall'istante nel corso del rapporto contrattuale. Prima di iniziare la disamina del presente contenzioso, Wind Tre specifica che, nella presente memoria verranno riportate le schermate certificate del proprio sistema Customer Relationship Management (CRM), nonché i carteggi dei gruppi operativi per la gestione del caso. Si richiama, a tal proposito, la Delibera n. 35/24/CIR con la quale l'Agcom accetta la validità probatoria delle schermate di sistema depositati dal gestore: "Nel merito della res controversa, va evidenziato che il posizionamento espresso in memoria dalla società WIND Tre S.p.A. è supportato dalla copia delle schermate di sistema [...] prodotte dalla società medesima [...]" In merito al contratto n. XXXXXXXX relativo all'utenza fissa XXXXXXXX In data 25/11/2025 veniva attivato, su richiesta dell'istante, il contratto n. XXXXXXXX (doc. 1 proposta di contratto n. XXXXXXXX) relativo alla linea fissa con numerazione XXXX, con l'offerta commerciale denominata Super Internet Casa 5G, in accesso Fibra FWA, con acquisto del modem e dell'antenna nella formula della vendita rateizzata. In data 27/01/2026, 01/02/2026 e 12/02/2026 l'istante inviava delle pec, per segnalare dei problemi randomici di lentezza di connessione, in relazione all'utenza fissa n. XXXXX diffidando il gestore a porre rimedio a quanto reclamato. L'assistenza tecnica WindTre effettuava prontamente le dovute verifiche e apriva contestualmente la pratica tecnica n. XXXXXXXX, per il monitoraggio della linea al fine di verificare la stabilità della connessione e rispondere alle richieste ed esigenze del Sig. XXXXX; dalle suddette verifiche non venivano riscontrate anomalie di connessione i log erano stabili e anche la velocità rientrava nei parametri consentiti coerenti con la tecnologia attivata, veniva di conseguenza fornita regolare risposta all'istante. In relazione a quanto reclamato, si evidenzia che l'istante non ha mai attivato un procedimento d'urgenza GU5, tale condotta denota l'assenza di un effettivo interesse dell'utente alla tutela immediata del servizio, risultando quindi incoerente con la gravità del disservizio lamentato. Si riporta la Delibera AgCom n. 03/25/CIR del Corecom Piemonte che avvalorava quanto affermato a propria difesa dalla scrivente: "La richiesta [...] non può essere accolta in quanto [...] dalla documentazione in atti non risulta che parte istante abbia formulato richiesta di adozione di un provvedimento temporaneo [...]" (vedasi anche le Delibere: Delibera n. 3/24 del Corecom Piemonte, Delibera n. 80/2023 del Corecom EmiliaRomagna) Si ricordi che nella Delibera 276/13/CONS, "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", l'Autorità ha espressamente precisato che, per la liquidazione degli indennizzi, bisogna fare riferimento, tra le altre cose, al concorso del fatto colposo del creditore: se l'utente, creditore dell'indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto. A tal proposito, la convenuta, ricordando che l'istante, nel momento in cui ha accettato la proposta di contratto Wind Tre per l'attivazione dell'utenza de qua, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., di approvare specificamente le clausole delle "Condizioni Generali di Contratto" e tutti gli Allegati, riporta in materia di qualità di connessione e trasmissione e di eventuali disservizi quanto stabilito dalle proprie Condizioni Generali di Contratto (doc. 2 Condizioni Generali di Contratto). A propria ulteriore difesa, la convenuta allega alla presente memoria il traffico generato dall'utenza oggetto di controversia, nel periodo di doglianza, da dicembre 2025 a marzo 2026, estrapolato in conformità alla regolamentazione vigente in materia di tutela della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003 n 196), a dimostrazione che il servizio risultava comunque funzionante nel periodo temporale oggetto di contenzioso (doc. 3 dettaglio traffico n. XXXXXXXX). Wind Tre, in ragione della suesposta ricostruzione degli eventi e di quanto comprovato nella presente memoria difensiva, respinge, ritenendola infondata, qualsivoglia pretesa formulata dall'istante in merito alla richiesta di indennizzi per l'eventuale lentezza di connessione e allo storno della fatturazione emessa ribadendo e sottolineando la correttezza della stessa e la debenza a suo carico, non essendoci alcun ragionevole motivo atto a giustificare la sua mancata corresponsione. In merito al contratto n. XXXXXXXX relativo alla Sim mobile n. XXXXXXXX In data 17/11/2025 veniva attivato, su richiesta dell'istante, il contratto n. XXXXXXXX relativo alla SIM n. XXXXXXXX, con l'offerta commerciale Go Unlimited Fire+ 5G New Easy Pay al costo mensile di 7,99 euro, (doc. 4 contratto n. XXXXXXXXXX). Si precisa che l'offerta commerciale "Easy Pay" prevede l'addebito dei canoni mensili tramite modalità di pagamento automatica, inoltre, trattandosi di un'offerta prepagata, tali addebiti non prevedono l'emissione di fatture cartacee, ma unicamente di disposizioni contabili. In data 18/03/2026, il contratto n. XXXXX veniva cessato sui sistemi WindTre. a seguito della richiesta dell'istante di migrazione verso altro operatore dell'utenza mobile n. XXXXXXXXX. La convenuta evidenzia che in merito ad eventuali disservizi o a problemi di ricezione relativamente alla sim n. XXXXXXXXX, nessuna anomalia veniva mai riscontrata, né tantomeno ne viene data prova nel fascicolo documentale della presente procedura dall'istante stesso. Costituisce fatto notorio - in ogni caso documentato dalle condizioni generali di contratto, dalle carte servizi e dalle proposte contrattuali predisposte

da tutte le compagnie telefoniche, tra cui Wind Tre - la circostanza che oggetto di un contratto di somministrazione di servizi telefonici mobili sia la possibilità di usufruire, per l'utente, di tale servizio nella quasi totalità del territorio nazionale ed internazionale. Va da sé, come può essere confermato da chiunque sia titolare di una utenza mobile, che in alcune zone territoriali (nazionali e non) è possibile che il servizio sia meno efficiente a causa della debolezza del segnale derivante da svariati motivi. Mai, invero, le compagnie telefoniche hanno potuto garantire con certezza la totale copertura territoriale dei propri servizi, né tale circostanza è stata mai oggetto di un preciso obbligo contrattuale per il quale, in caso contrario, potrebbe essere invocato un qualsivoglia tipo di inadempimento, come avviene ad esempio per i servizi di linea fissa. Difatti, per la telefonia mobile, il gestore non è nelle condizioni di sapere il luogo di esecuzione del contratto, ben potendo il luogo dell'acquisto, la residenza dell'acquirente, nonché l'effettiva zona dell'uso del credito corrispondere a tre luoghi diversi. WIND Tre assicura e pubblicizza una copertura territoriale dei propri servizi progressivamente estesa ma mai, una certa e totale copertura che ad oggi, anche mediante l'utilizzo di sistemi tecnologicamente molto avanzati, risulta ancora essere utopia. Si consideri, altresì, che proprio con riferimento agli obblighi di copertura previsti per gli operatori mobili cellulari, il Ministero dello Sviluppo Economico ha certificato che la convenuta società ha correttamente adempiuto agli obblighi di copertura sull'intero territorio nazionale. Tale ultimo documento riprova come l'odierna convenuta abbia regolarmente erogato i servizi di telefonia mobile in favore degli utenti, garantendo la dovuta copertura su tutto il territorio nazionale.

Anche in questo caso, a propria ulteriore difesa, la convenuta allega alla presente memoria il traffico generato dall'utenza oggetto di controversia, nel periodo di doglianza, da dicembre 2025 a marzo 2026, estrapolato in conformità alla regolamentazione vigente in materia di tutela della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), a dimostrazione del corretto utilizzo della sim mobile e che il servizio risultava comunque funzionante nel periodo temporale oggetto di contenzioso (doc. 7 dettaglio traffico n. XXXXXXXX). Alla luce di quanto fin qui esposto e ricostruito nei fatti e in diritto, le richieste attoree risultano del tutto infondate, come già detto, sia per la stessa natura del servizio di telefonia mobile, ma soprattutto in considerazione dell'estrema genericità del disservizio lamentato e del fatto che non è stato mai riscontrato dal convenuto gestore si ritiene del tutto pretestuosa e infondata, qualsivoglia pretesa formulata dall'istante in merito alla richiesta di indennizzi e allo storno della fatturazione emessa, ribadendo e sottolineando la correttezza della stessa e la debenza a suo carico, non essendoci alcun ragionevole motivo atto a giustificare la mancata corresponsione della stessa. Ne consegue che le richieste di indennizzo avanzate da parte istante, connoterebbero, quindi, la configurazione di una lite temeraria ovvero la volontà di azionare gli strumenti amministrativi a disposizione per far valere non un eventuale diritto, nella consapevolezza o nell'ignoranza dell'infondatezza della propria pretesa ovvero che nessun importo sia dovuto ma anche che alcun danno è indennizzabile.

Per quanto fin qui esposto e dimostrato, si ritiene che non possano sussistere dubbi sulla correttezza dell'operato di Wind Tre, e non si ravvisa, nella fattispecie in esame, l'esistenza, in capo alla convenuta, di disagi indennizzabili nei termini previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Null'altro è da aggiungere per la controversia in esame, non potendosi ravvisare alcuna responsabilità della convenuta.

Tutto ciò premesso, Windtre, chiede di dichiarare inammissibile l'istanza per le eccezioni di cui in premessa; nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto.

Con memoria di replica depositata in data 22.05.2026, l'utente precisa quanto segue.

Il ricorrente, in relazione alla memoria depositata da WINDTRE, contesta integralmente le affermazioni contenute nella stessa per i seguenti motivi.

In primo luogo si contesta l'affermazione secondo cui il disservizio lamentato sarebbe generico e privo di adeguato supporto probatorio. Il sottoscritto ha effettuato numerose segnalazioni tramite servizio clienti, inviato reclami formali tramite PEC, richiesto assistenza tecnica e prodotto test di velocità attestanti prestazioni estremamente inferiori rispetto a quelle attese. La presenza di traffico sulle utenze prodotta da WINDTRE non costituisce prova del corretto funzionamento del servizio, dimostrando esclusivamente che la linea era tecnicamente utilizzabile, ma non che la stessa fosse conforme agli standard qualitativi attesi o alle prestazioni promesse. L'utilizzo di un servizio, seppur in condizioni gravemente degradate, non esclude il disservizio.

Si contesta inoltre l'affermazione relativa alla telefonia mobile. Il sottoscritto non ha mai sostenuto di pretendere una copertura totale del territorio nazionale, bensì ha rappresentato una persistente insufficienza della qualità del servizio fruito. Si evidenzia inoltre che il sottoscritto non ha agito in modo pretestuoso, avendo seguito tutte le procedure previste: segnalazioni preventive, reclami formali, tentativo di conciliazione e successiva procedura di definizione.

Si precisa inoltre che il test Ne.Me.Sys non è stato eseguito in quanto il software disponibile risultava incompatibile con il sistema operativo macOS in uso al sottoscritto, circostanza tecnica indipendente dalla propria volontà e che non può comportare la perdita del diritto di tutela.

3. Motivazione della decisione

All'esito delle risultanze istruttorie, si ritiene che le richieste di parte istante non possano trovare accoglimento.

Con riferimento alla richiesta sub i), avente ad oggetto la risoluzione immediata di entrambi i rapporti contrattuali, relativi rispettivamente alle utenze fissa e mobile, la stessa deve ritenersi soddisfatta.

In particolare, il gestore ha dichiarato, nella propria memoria difensiva, che l'utenza mobile n. XXXXXXXX è migrata verso altro operatore in data 18 marzo 2026.

Quanto all'utenza fissa n. XXXXXXXX, WindTre ha precisato, nel corso dell'udienza di discussione del 3 settembre 2026, che anch'essa è migrata verso altro operatore in data 10 agosto 2026.

Tali circostanze, peraltro, non sono state oggetto di contestazione da parte dell'istante.

Per quanto riguarda le richieste sub ii) e sub iii) che possono essere trattate congiuntamente poiché si fondano su presupposti fattuali e giuridici coincidenti, si evidenzia quanto segue.

In merito alla doglianza relativa al fatto che la connessione della linea fissa, a detta del ricorrente, presentava da mesi velocità gravemente inferiori rispetto a quanto pubblicizzato e contrattualmente dichiarato (8–10 Mbps contro 100/200 Mbps), si precisa quanto di seguito argomentato.

In ordine alla problematica della velocità del collegamento alla rete, si deve evidenziare che alla luce del quadro regolamentare tracciato dalla delibera n. 244/08/CSP, sussiste l'obbligo del fornitore di specificare la velocità minima del servizio dati, risultante dalle misurazioni effettuate.

In altri termini, gli operatori devono rendere nota la velocità minima reale di accesso alla rete con il collegamento ADSL/FIBRA. Sul punto, si deve puntualizzare che l'obbligo previsto dall'articolo 7, comma 3, della delibera n. 244/08/CSP a carico degli operatori di fornire la corretta indicazione della velocità di trasmissione dati e specificatamente la banda minima in downloading soddisfa esigenze di maggiore trasparenza e di scelta d'acquisto consapevole da parte degli utenti.

L'adempimento da parte degli operatori dell'obbligo di garantire la banda minima in downloading, di cui all'articolo 7, comma 3, della delibera n. 244/08/CONS, è verificabile solo con l'adozione del sistema Ne.Me.Sys. che consente la verifica della qualità del servizio di accesso a Internet da postazione fissa resa all'utente finale. Il degrado della velocità di trasmissione dei dati non può configurarsi, pertanto, come malfunzionamento in assenza di anomalie tecniche che compromettono la funzionalità del servizio medesimo.

La circostanza dedotta dall'istante, secondo cui il test Ne.Me.Sys. non sarebbe stato eseguito a causa dell'asserita incompatibilità del software disponibile con il sistema operativo macOS in uso, risulta priva di adeguato riscontro documentale o di idonea attestazione tecnica. In ogni caso, la prospettata incompatibilità non può essere imputata a Wind Tre S.p.A., non essendo l'operatore il soggetto preposto alla predisposizione, alla gestione o al funzionamento del software mediante il quale viene effettuato il predetto test.

La delibera Agcom sopra citata riconosce espressamente all'istante la possibilità di recedere senza alcun costo, ma non anche il diritto di richiedere il rimborso dei canoni corrisposti, essendo comunque tenuto alla corresponsione del corrispettivo a fronte dell'erogazione del servizio internet, sia pure non rispondente agli standard di qualità convenuti contrattualmente.

In merito alla doglianza relativa al fatto che la linea mobile presentasse costantemente segnale debole su tutto il territorio nazionale (1-2 tacche), con conseguente limitazione nell'utilizzo dei servizi voce e dati, si rileva quanto segue: occorre fare riferimento alla stessa natura del servizio di somministrazione di telefonia mobile che, così come indicato nelle condizioni generali di contratto e nella carta servizi, consente al titolare dell'utenza la possibilità di fruire del servizio telefonico nella quasi totalità del territorio nazionale ed internazionale, fermo restando che in alcune zone territoriali è possibile che il servizio sia meno efficiente a causa della debolezza del segnale derivante da svariati motivi.

Non esiste, al riguardo, alcun obbligo volto a garantire la totale copertura territoriale dei propri servizi. Diversamente da quanto avviene per i contratti relativi alla telefonia fissa dove è ben circoscritto il luogo di esecuzione della prestazione, per la telefonia mobile il gestore non è nelle condizioni di sapere il luogo di esecuzione del contratto, ben potendo il luogo dell'acquisto, la residenza dell'acquirente, nonché l'effettiva zona dell'uso del credito corrispondere a luoghi geograficamente distinti.

Pertanto l'operatore assicura e pubblicizza una copertura territoriale dei propri servizi progressivamente estesa ma mai, una certa e totale copertura.

Alla luce delle argomentazioni sopra evidenziate, si ritiene che la richiesta di rimborso dei canoni pagati nel periodo di disservizio e la richiesta di indennizzo per disservizio continuato su entrambe le linee, non possano trovare accoglimento.

Per quanto concerne, infine, la richiesta sub iv), avente ad oggetto il riconoscimento di ogni ulteriore somma ritenuta equa dall'Autorità, la stessa non può trovare accoglimento, non risultando allegati né comprovati i necessari presupposti, in fatto e in diritto, idonei a giustificare l'attribuzione di somme in favore dell'istante

Tutto ciò premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto per le motivazioni sopra espresse che qui si intendono integralmente riportate;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

1. Di rigettare l'istanza di XXXXXXXXXX nei confronti di WindTre per le motivazioni di cui in premessa.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente
Fto(*) Maurizio Santone

Il Presidente
Fto(*) Tommaso Razzolini

Il verbalizzante
Fto(*) Arianna Barocco

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.